



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA n° 32

Del 9 LUG. 2014

Istituzione Zona a Traffico Limitato sul Lungomare Naxos e Lungomare Tisandros anno 2014

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale, ha sempre perseguito, per questa città, attraverso le scelte operate, finalità atte a migliorare la qualità della vita cittadina, quindi perseguire il decoro, la pulizia e la tranquillità;
- che ogni anno, nel periodo estivo, questa Amministrazione istituisce, nelle ore serali, sul Lungomare Naxos e Lungomare Tisandros, una Zona a Traffico Limitato, per consentire ed agevolare il transito pedonale e/o il passeggio di quanti si riversano sul predetto lungomare

PRESO ATTO della soddisfazione dei cittadini per le iniziative intraprese da questa Amministrazione in tal senso;

RAVVISATO che l'interdizione al traffico veicolare nelle zone e vie particolarmente trafficate, sia dal punto di vista veicolare che pedonale, costituisce certamente segno tangibile e qualificante sia in termini di vivibilità, di innovazione e di ritorno commerciale e turistico, con riflessi positivi sia per i cittadini che per le attività commerciali e turistiche locali;

RILEVATO dato l'arrivo della stagione estiva, un aumento del flusso veicolare su tutto il lungomare Naxos Tisandros nelle ore pomeridiane e serali;

RITENUTO opportuno adottare dei provvedimenti interdittivi della circolazione veicolare nelle ore serali per tutto l'intero periodo estivo, nel predetto tratto di lungomare, al fine di far diminuire l'indice di invivibilità causato dal frastuono delle auto in circolazione.

CONSIDERATA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale ed il decoro urbano, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

RITENUTA la necessità di istituire una Z.T.L., Lungomare Naxos e Lungomare Tisandros, nel tratto compreso tra l'intersezione della Via Lungomare Naxos e la Via Zara e sino all'intersezione tra la Via Lungomare Tisandros con la Via Erice (Cavalcavia San Giovanni);

RITENUTO necessario oltre che opportuno, istituire nel predetto tratto di strada, nelle ore in cui è in vigore la Z.T.L., il divieto di sosta ambo i lati con rimozione, per tutti i veicoli e moto di qualsiasi genere e cilindrata;

VISTA richiesta dell'Associazione Commercianti Lungomare Tysandros e Naxos, assunta al prot. Gen. in data 27/06/2014 n.13979 con la quale si suggeriscono sia gli orari che i periodi di attuazione della Z.T.L.;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTO l'art. 50 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

Di istituire nelle vie Lungomare Naxos e Lungomare Tisandros, nel tratto compreso tra la Via Zara l'intersezione con Via Erice (cavalcavia San Giovanni) una **Zona a Traffico Limitato** con gli orari appresso meglio descritti:

- Dal 14/07/14 al 31/07/2014 dalle ore 19,00 alle ore 24,00
- Dal 01/08/14 al 24/08/2014 dalle ore 19,00 alle ore 01,00
- Dal 25/08/14 al 08/09/2014 dalle ore 19,00 alle ore 24,00

Di regolamentare la circolazione veicolare, all'esterno e nella adiacenza della Z.T.L. come appresso indicato:

- a) Sarà interdetta la circolazione dei bus e dei mezzi pesanti nella Via Zara nelle ore e nel periodo di vigenza della Z.T.L.
- b) I veicoli che non appartengono alla categoria di cui al punto a) in circolazione nella via Zara giunti all'intersezione con la Via Lungomare Naxos, dovranno svoltare obbligatoriamente a dx verso la Via Naxos.
- c) I veicoli provenienti dal porto, giunti antistante il LIDO DI NAXOS, dovranno obbligatoriamente svoltare a SX sulla Via Naxos ad eccezione dei Bus Turistici che proseguiranno sino alla Via Dalmazia ove obbligatoriamente svolteranno sulla SX verso la Via Consolare Valeria.

Di vietare:

- ◆ **l'ingresso e la sosta** nella Z.T.L. a tutti i veicoli di qualsiasi genere e cilindrata ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso, e di quelli eventualmente regolarmente autorizzati (*es. Disabili e Guardia Medica*).
- ◆ in ogni caso e circostanza, ai titolari di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, di occupare in qualsiasi modo, gli spazi residui del suolo pubblico, adiacente a quello autorizzato, appositamente lasciato libero, anche per il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine, nonché per lo svolgimento di cerimonie civili e religiose;

Di consentire l'accesso, il transito e l'eventuale momentanea fermata all'interno della suddetta ZTL:

- ◆ ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia, della Guardia Costiera, ai bus turistici diretti verso le strutture ricettive che insistono nella ZTL, limitatamente, tuttavia, per le operazioni di carico e scarico bagagli e passeggeri, nonché, veicoli adibiti all'assistenza e alla manutenzione pubblica ordinaria e straordinaria, limitatamente al servizio da espletare, ai titolari di autorizzazione per l'espletamento del servizio di taxi e noleggio da rimessa;

Di consentire altresì, l'accesso e l'eventuale sosta all'interno della suddetta Z.T.L. esclusivamente nei posti all'uopo individuati :

- ◆ ai veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno,
- ◆ ai veicoli appartenenti al personale della Guardia Medica

Di permettere il transito:

- ◆ ai proprietari di parcheggi privati e/o garage ubicati all'interno della Z.T.L., regolarmente autorizzati, ed in possesso del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, consentendo a questi ultimi l'accesso nella Z.T.L.:

1. dalla Via Dalmazia, con transito nel Lungomare Naxos- Tysandros, e uscita dall'intersezione con la "Discesa Giordano", per quelli ubicati nel tratto compreso tra la Via Dalmazia alla discesa "Giordano";
2. dalla Via Naxos (discesa Giordano), con transito nel lungomare Tisandros, e uscita dall'intersezione con la Via Erice, per quelli ubicati nel tratto compreso tra la "Discesa Giordano" e la Via Erice,

Di **consentire**, ove non fosse possibile procedere alla rimozione dei veicoli in sosta vietata, l'uscita dalla suddetta ZTL, dei veicoli e moto trovati già in sosta all'interno della stessa, anche dopo la verbalizzazione;

Di **stabilire** il limite massimo per la velocità dei veicoli nei tratti di strada destinati a Z.T.L. regolarmente autorizzati, in transito all'interno della suddetta Z.T.L., pari a 10 Km/h.

AUTORIZZARE il Comando di Polizia Municipale, di anticipare e/o posticipare l'apertura e/o chiusura della Z.T.L., nei soli casi in cui vengano accertate:

- Condizioni meteo avverse tali da inficiare quello che è lo scopo della Z.T.L.;
- Particolari esigenti di Viabilità e/o di emergenza che lo rendessero necessario;

DEMANDA:

- Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre componenti della forza pubblica il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente.
- All'Area Tecnica la predisposizione ed il collocamento dei prescritti segnali stradali conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento, con la rimozione di quelli eventualmente in contrasto, con lo stesso.

TRASMETTERE la presente Ordinanza, al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, all'Ufficio locale Marittimo - Guardia Costiera, alla Polizia Stradale, alla Commissariato di P.S. di Taormina, All'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, all'Ufficio Messi Comunali per la notifica al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza .

La presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sarà in vigore dal 14/07/2014 e sino al 08/09/2014, salvo ulteriori modifiche ed integrazioni.


AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi dei comma 1 e 4 dell'art. 20 del vigente codice della strada, dell'art. 650 del vigente codice penale per inosservanza al provvedimento dato dall'Autorità.

Nei casi più gravi, si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 e 639 bis del vigente codice penale.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per la relativa diffusione sino alla data di scadenza per l'impugnazione del presente atto.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia. E' altresì ammesso il Ricorso di cui all'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, nelle forme di legge al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


IL SINDACO
Prof. **Luca Pancrazio**